

**COMUNE DI SCARLINO**  
(Provincia di Grosseto)

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
“VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA  
DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N.  
267/2000”. N. 46**

**Il Revisore dei Conti**

RICHIESTO del parere sulla proposta consiliare in oggetto;

VISTA documentazione messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Scarlino, composta dalla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile “Variazione di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri ai sensi degli Artt. 175 comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000” e degli allegati parti integranti e sostanziali “Allegato A Variazione di Bilancio 2023-2025” e “Equilibri di Bilancio 2023-2025”,

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 27.02.2023 “Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto di gestione 2022” con la quale , tra l’ altro, si è stabilito di variare secondo quanto dettagliato nell'allegato “Anteprima variazione bilancio riaccertamento residui passivi competenza”, gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2022-2023 esercizio provvisorio 2023 al fine di consentire la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2022 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato entrata, dando atto che il bilancio di previsione 2023-2025 in corso di formazione dovrà essere predisposto in maniera da avere capienza tale da contenere tutti gli impegni reimputati iscrivendo in entrata il Fondo Pluriennale Vincolato, per complessivi €1.107.321,77 di parte corrente e richiamato il precedente parere espresso come da verbale del 23.02.2023, n.34;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 19.05.2023 “Approvazione Rendiconto di Gestione 2022” e richiamato il precedente parere espresso come da verbale del 28.04.2023, n.38;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 13.06.2023 “Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) 2023-2025” e richiamato il precedente parere espresso come da verbale del 31.05.2023 n. 42;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13.06.2023 “Approvazione bilancio di previsione 2023-2025” e richiamato il precedente parere espresso come da verbale del 31.05.2023 n. 43;

VISTI:

- l’art. 187 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 “Composizione del risultato di amministrazione”;

- l’art. 175 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Variazioni al bilancio di previsione ed al Piano esecutivo di Gestione” con particolare riferimento al comma 8 relativo alla variazione di assestamento generale deliberata dall’ organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno;

- l' art. 193 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Salvaguardia degli equilibri di bilancio" che al comma 1 stabilisce che durante la gestione e nelle variazioni di bilancio gli enti rispettano il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio (competenza corrente e capitale, cassa);

- l'art. 1 comma 785 della Legge di Bilancio 2018 n. 205-2017 che ha soppresso dal 01.01.2018 l'ultimo periodo dell'art. 1 comma 468 della Legge di Bilancio 2018 n. 236-2016 che imponeva di allegare il prospetto del "pareggio di bilancio" aggiornato a tutte le variazioni;

- l'art.1 commi 819-826 della Legge di Bilancio 2019 n. 145-2019 che aboliscono le norme in materia di "pareggio di Bilancio " a decorrere dall' esercizio 2019 facendo coincidere il vincolo di finanza pubblica con gli ordinari "Equilibri di Bilancio";

VISTO altresì l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale:

“Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo”;

VISTO inoltre il punto 4.2 del principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, ammettendo, quindi, la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

ATTESO che con la variazione di assestamento generale di bilancio si è attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita per la gestione di competenza;

VISTO l'art 3 ter del DL 192-2022 come inserito dalla Legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, che tra le altre al comma 1 apporta modifiche all'art. 7 comma 2 del D.L. 19.06.2015 n. 78, disponendo che per gli anni dal 2015 al 2025, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione;

ATTESO che con la variazione di assestamento, l'ente:

- ricorrendone tutti i presupposti normativi, ed al fine di dare tempestiva copertura alle spese di investimento - talune già previste - ai fini di una loro celere attivazione provvede ad applicare la quota libera dell'avanzo di amministrazione 2022 agli investimenti per un importo di €. 536.490,83
- conseguentemente – a parità di risorse previste in conto capitale – provvede a stanziare ulteriori interventi di manutenzioni straordinarie
- conseguentemente modifica il quadro degli equilibri di bilancio ridestinando le entrate di parte corrente, utilizzate a previsione per le spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, agli equilibri di parte corrente;

RITENUTO che, dal contenuto della documentazione esaminata, risultano soddisfatti i requisiti di congruità, coerenza e attendibilità;

CONSIDERATO che la variazione di bilancio non altera gli equilibri normativamente previsti e non pregiudica il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio coincidenti dall'esercizio 2019 con gli ordinari "Equilibri di Bilancio") e consente il rispetto della normativa in materia di applicazione dell'avanzo di amministrazione;

ESAMINATA l'analisi condotta ai fini della salvaguardia degli equilibri con particolare riferimento ai quadri:

- degli equilibri della gestione di competenza relativamente alla parte corrente – riportante le previsioni iniziali e le previsioni definitive come da assestamento generale di bilancio
- degli equilibri della gestione di competenza relativamente alla parte capitale – riportante le previsioni iniziali e le previsioni definitive come da assestamento generale di bilancio
- della gestione dei residui attivi e passivi che riepilogano i residui all' 1.1.2023, eventuali riaccertamenti, le riscossioni/pagamenti, i residui alla data di verifica rimasti da riscuotere e da pagare

evidenziato altresì che:

- non emergono situazioni di squilibrio tali da rendere necessario l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità come stanziato definitivamente, a seguito della variazione di assestamento generale, nel bilancio di previsione né della quota accantonata nel risultato di amministrazione
- alla data della verifica non risultano debiti fuori bilancio di cui all' 194 del Tuel che abbiano i caratteri necessari ai fini del loro riconoscimento ed il fondo rischi da contenzioso rispetto alla sua costituzione a previsione risulta al momento della verifica adeguato. Raccomanda un monitoraggio costante da parte dell'ufficio preposto delle cause pendenti al fine di adeguare, se necessario, l'accantonamento nel proseguo della gestione della competenza, attuando in tal modo una ricognizione dei contenziosi ai sensi del nuovo principio contabile di cui al D.lgs. 118/2011.
- per le perdite su società partecipate non è risultato necessario stanziare risorse a previsione né in fase di assestamento di bilancio dati gli accantonamenti a Rendiconto ed i bilanci di esercizio approvati alla data di predisposizione del preventivo nonché alla data di verifica. A Rendiconto 2022 è stata infatti attuata una ricognizione delle perdite degli esercizi precedenti ripianate, di quelle riportate a nuovo e di esercizio. In via prudenziale, pur non esistendo obbligo normativo, sono stati disposti accantonamenti anche per le società in liquidazione in linea con i passati esercizi

- risultano congrui gli accantonamenti per l'indennità di fine mandato del sindaco stanziati a previsione nei "Fondi accantonamenti", in aggiunta alla congruità di quanto accantonato nel risultato di amministrazione 2022, fondi adeguati alle nuove misure come definite con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 21.03.2022
- risultano congrui gli accantonamenti per i futuri rinnovi dei contratti collettivi nazionali (CCNL 2022-2024) stanziati nel triennio 2023-2025 in aggiunta alla congruità di quanto accantonato nel risultato di amministrazione 2022;
- le previsioni di bilancio sono coerenti con gli equilibri normativamente previsti e consentono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio coincidenti dall'esercizio 2019 con gli ordinari equilibri di bilancio)
- l'ente non ha fatto ricorso nell'anno all'anticipazione di tesoreria e non risulta alla data attuale in anticipazione
- è da ritenersi prudente ed in linea con i suggerimenti forniti in occasione del parere rilasciato sul Rendiconto di Gestione 2022 il non aver applicato in variazione di assestamento quote eccessive di avanzo di amministrazione rispetto al risultato complessivo soprattutto in questa fase ancora non avanzata dell'esercizio, stante i riflessi dello scenario nazionale/internazionale che potrebbero ancora incidere sui livelli dei trasferimenti ministeriali e sulle normative emergenziali, sull'andamento delle entrate e sulla necessità di possibili ulteriori incrementi di spese per l'incremento dei costi dei fattori produttivi
- quota dell'avanzo di amministrazione disponibile proveniente da parte corrente è stata applicata per il finanziamento delle spese di investimento, operazione da valutare positivamente, anche in considerazione degli effetti differiti sulla liquidità di cassa
- le spese di investimento già finanziate con particolare riferimento alle opere pubbliche su fondi PNRR-FSC rimangono stanziati in funzione del cronoprogramma di spesa, così come previste in fase di programmazione, dando evidenza alla data di verifica della correttezza della programmazione e delle attività gestionali correlate.

RITENUTO, alla luce delle analisi condotta sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### **ESPRIME**

Parere favorevole alla proposta di variazione di assestamento generale di bilancio e di salvaguardia degli equilibri di bilancio

In fede.

Bibbiena lì \_19 luglio '23

Il Revisore dei Conti

Dott. Giuseppe Brogi